Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA

N. 2509

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MENARDI, BALDASSARRI, VIESPOLI, VALDITARA, CONTINI, DIGILIO e PONTONE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 DICEMBRE 2010

Norme sui termini di pagamento nelle transazioni commerciali

TIPOGRAFIA DEL SENATO (320)

ONOREVOLI SENATORI. – I pagamenti nelle transazioni commerciali tra imprenditori privati e tra gli stessi e la pubblica amministrazione in Italia avvengono con ritardi enormi, ormai apertamente in spregio non solo agli usi e consuetudini dei settori produttivi e commerciali ma anche alle clausole previste nei contratti. Quello dei ritardi nei pagamenti non è un problema nuovo. È sempre esistito, ma negli ultimi anni ha assunto una dimensione veramente esagerata.

L'Italia è purtroppo al primo posto nella classifica negativa per i ritardi nei pagamenti. Ritardi che per l'intero sistema economico rappresentano un costo quantificabile approssimativamente in 900 milioni di euro all'anno (rapporto annuale dello *European Payment Index*). Secondo altre indagini promosse in Italia, circa l'80 per cento delle imprese dichiara di subire ritardi generalizzati nei pagamenti, con relativi aumenti nei tempi medi d'incasso e connessi aumenti dei costi di ricorso al credito. C'è poi il capitolo a parte delle amministrazioni pubbliche, nei confronti delle quali le molte ricerche e indagini svolte ci dicono che i crediti delle imprese ammontano complessivamente a circa 60-70 miliardi di euro.

A fronte del ritardo di un pagamento, avviare un procedimento giudiziario per una impresa rappresenta un costo immediato a fronte di un beneficio incerto e molto dilazionato nel tempo, e quindi non risulta economicamente conveniente soprattutto se si tratta di un piccola impresa. Qui emerge il tema dell'efficienza e dell'efficacia del sistema giudiziario italiano che potrebbe meglio contribuire a favorire la crescita.

Il fenomeno dei pagamenti in ritardo ha impatto negativo anche sugli scambi commerciali all'interno della UE, in quanto la vendita di beni e di servizi in altri Stati dove i pagamenti sono tardivi e incerti, ancorché membri della UE, viene considerata più rischiosa. E il ricorso a strumenti di assicurazione del credito assorbe una quota notevole del margine di profitto, in particolare per le piccole imprese.

I ritardi pesano sempre di più sulla liquidità e sulla solidità finanziaria degli operatori economici coinvolti, arrivando in certi casi a comprometterne la sopravvivenza. Le piccole e medie imprese sono le più colpite dal fenomeno dei ritardi dei pagamenti, anche perché, viste le difficoltà di accesso al credito, dispongono di risorse finanziarie limitate.

La situazione in molti casi è paradossale, perché proprio le piccole e medie imprese, a causa di questo malcostume, non solo subiscono ritardi ripetuti e sempre più frequenti dei pagamenti, ma loro malgrado assumono di fatto il ruolo di finanziatori delle grandi imprese e delle amministrazioni pubbliche.

Il presente disegno di legge mira a dare una seppur minima regolamentazione alla materia dei pagamenti nelle transazioni commerciali, con l'obiettivo da un lato di assicurare una giusta tutela alla parte più debole dei contratti, cioè le piccole e medie imprese, e dall'altro lato di garantire l'interesse generale rappresentato dal corretto ed ordinato svolgimento dell'attività economica e dalla rimozione di quello che è un vero e proprio freno alla crescita economica, visto che l'economia italiana è caratterizzata da una presenza capillare delle piccole e medie imprese, che ne costituiscono il vero e proprio motore.

La regolamentazione proposta dal presente disegno di legge è immediatamente applicabile a tutti i pagamenti derivanti da transa-

zioni commerciali, siano esse tra privati o tra privati e pubblica amministrazione.

Inoltre, il disegno di legge proposto, oltre a recepire le norme europee contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, contribuisce all'attuazione dello «*Small Business Act for Europe*» (COM(2008)394), il cui obiettivo è la realizzazione di un miglior contesto giuridico ed amministrativo per le piccole e medie imprese europee.

All'articolo 1 vengono stabiliti termini certi per i pagamenti derivanti dalle transazioni commerciali, ovvero di contratti stipulati tra imprenditori, individuati ai sensi dell'articolo 2082 del codice civile, o tra i medesimi imprenditori e la pubblica amministrazione. Viene lasciato ovviamente un margine alla trattativa tra le parti, le quali possono stabilire termini diversi da quelli prescrittivi della legge, senza comunque allungarli. Una apposita previsione di legge è stata riservata ai casi in cui la data di fatturazione non coincide con quella di consegna o di verifica e approvazione della merce consegnata o del servizio prestato, nonché ai casi in cui vengono scambiati prodotti alimentari deteriorabili. Sempre nell'articolo 1 si stabiliscono le fattispecie di credito escluse dall'applicazione delle predette disposizioni. Tra queste ultime figurano i crediti derivanti dalle procedure concorsuali e quelli per risarcimento del danno effettuati dalle assicurazioni.

L'articolo 2 stabilisce che gli interessi di mora cominciano a decorrere dal giorno successivo a quello in cui scadono i termini fissati dalla legge per il pagamento dei crediti, sgravando il creditore dall'onere della notifica di messa in mora del debitore e facendogli in questo modo risparmiare i relativi costi. Ovviamente la decorrenza automatica degli interessi di mora è soggetta alla condizione che il creditore abbia correttamente adempiuto alla propria obbligazione derivante dal contratto, consistente nella consegna della merce o nella prestazione del servizio. È fatta salva anche la possibilità per il debitore di provare che il mancato pagamento nei termini previsti dipende da causa a lui non imputabile.

L'articolo 3 fissa la misura del saggio degli interessi di mora, prendendo a base il tasso di interesse applicato alla più recente operazione di rifinanziamento praticata dalla Banca centrale europea e maggiorandolo di dieci punti percentuali. Il compito di pubblicare semestralmente il saggio da applicare per la determinazione degli interessi di mora è affidato al Ministero dell'economia e delle finanze.

All'articolo 4 vengono specificati gli importi a carico del debitore dovuti a titolo di rimborso forfetario delle spese di recupero del credito in caso di ritardo nei pagamenti. Gli importi medesimi sono scaglionati in relazione all'ammontare del credito originariamente dovuto. Viene fatta una netta distinzione tra l'importo dovuto dai privati e quello dovuto dalla pubblica amministrazione nel caso in cui il credito originario sia superiore a 10.000 euro. Il debitore privato, in questo ultimo caso, versa al creditore un importo pari all'1 per cento del credito originario. La pubblica amministrazione versa il 5 per cento dell'importo medesimo.

L'articolo 5 stabilisce le condizioni e i limiti per l'inserimento nei contratti di clausole in deroga rispetto ai termini di pagamento previsti all'articolo 1. Lo stesso articolo stabilisce poi la nullità di eventuali clausole in violazione alla presente legge riguardo ai termini di pagamento, alla decorrenza degli interessi di mora e alla misura del saggio di interesse applicato alla determinazione dei medesimi interessi di mora.

L'articolo 6 rende obbligatoria la comunicazione, seppure nei modi previsti dagli usi e consuetudini del settore commerciale, merceologico o professionale, delle condizioni di vendita preliminarmente alla conclusione della transazione commerciale. Esso stabilisce altresì il contenuto informativo minimo della medesima comunicazione. Stabilisce inoltre che le condizioni comunicate al po-

tenziale acquirente costituiscono la base di partenza della successiva negoziazione contrattuale. La conoscenza delle condizioni di vendita è considerata un presupposto essenziale per garantire la trasparenza delle transazioni, necessaria quest'ultima a sua volta per poter esercitare al meglio la transazione commerciale stessa.

L'articolo 7, ai commi 1 e 2, consente alle associazioni di categoria presenti nel CNEL in rappresentanza delle piccole e medie imprese e degli artigiani di proporre accordi di settore mirati a modificare, per le imprese fornitrici e clienti operanti in un determinato settore commerciale, merceologico e per gli operatori di un determinato settore professionale, i termini di pagamento previsti all'articolo 1. Ovviamente per gli accordi di settore «a regime» è possibile soltanto disporre un accorciamento dei termini rispetto a quelli dell'articolo 1 della presente proposta. È possibile disporre con accordi di settore termini più lunghi di quelli previsti all'articolo 1, solo a condizione che esistano documentate esigenze di carattere economico e finanziario per le imprese del settore, e soprattutto che tali accordi siano temporanei, cioè di transizione dal vecchio regime al nuovo regime previsto dalla legge. A tal fine viene posta la condizione specifica che tali accordi restino in vigore al più tardi alla data del 1° gennaio 2013, e che i termini di pagamento in deroga si avvicinino progressivamente a quelli previsti dall'articolo 1 della presente proposta.

Lo stesso articolo 7, al comma 3, conferisce alle associazioni di categoria presenti nel CNEL e rappresentative delle piccole e medie imprese e degli artigiani la facoltà di agire in tutela degli interessi collettivi delle rispettive categorie. È quindi data a tali associazioni la possibilità di chiedere al giudice competente di provvedere: 1) all'accertamento di situazioni di iniquità prodotte da uno o più rapporti contrattuali che coinvolgono imprese appartenenti alla categoria rappresentata; 2) alla assunzione di provvedimenti mirati alla rimozioni di tali situazioni; 3) alla pubblicazione dei provvedimenti stessi su quotidiani a diffusione locale e nazionale.

L'articolo 8 stabilisce le sanzioni applicabili nel caso di mancato rispetto delle norme in materia di termini di pagamento e di interessi di mora e di mancato adempimento degli obblighi stabiliti dal provvedimento del giudice di cui al precedente articolo 7, comma 3.

Il disegno di legge si chiude con l'articolo 9, nel quale sono inserite alcune norme transitorie e finali.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Termini di pagamento nelle transazioni commerciali)

1. I termini di pagamento dei crediti relativi ai contratti il cui oggetto esclusivo o prevalente è lo scambio di merci o la prestazione di servizi a fronte del pagamento di un prezzo, stipulati tra soggetti che esercitano una attività imprenditoriale ai sensi dell'articolo 2082 del codice civile o tra i predetti soggetti e una pubblica amministrazione, sono stabiliti come di seguito specificato:

a) entro i trenta giorni successivi alla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o di documento equipollente;

b) entro i trenta giorni successivi alla data di ricevimento della merce o di prestazione del servizio, qualora essa sia posteriore a quella di ricevimento della fattura;

c) entro i trenta giorni successivi alla data di accettazione della merce o della prestazione del servizio, qualora la legge o il contratto prevedano la preventiva verifica di conformità delle merci o dei servizi.

2. Se il debitore è una pubblica amministrazione, la durata massima della procedura di verifica di conformità delle merci o delle prestazioni di servizio preliminari all'accettazione non può eccedere i trenta giorni, fatti salvi i casi di esigenze specifiche da documentare debitamente nel bando di gara e nei successivi accordi contrattuali.

3. Se il contratto ha per oggetto la cessione di prodotti alimentari deteriorabili, il pagamento del corrispettivo deve essere effettuato in ogni caso entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento dei

medesimi prodotti. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri della salute e delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilito l'elenco dei prodotti alimentari definiti come deteriorabili. Fino alla data di entrata in vigore del predetto decreto, si intendono come tali quelli definiti ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministro della sanità 16 dicembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 1993.

4. Sono esclusi dall'ambito di applicazione dei commi da 1 a 3: i debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore, le richieste di interessi inferiori a 10 euro, nonché i pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno, ivi compresi i pagamenti effettuati a tale titolo da un assicuratore.

Art. 2.

(Decorrenza degli interessi di mora)

1. Il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori a condizione che abbia adempiuto agli obblighi contrattuali e di legge e che il debitore non dimostri la causa a lui non imputabile del ritardo nel pagamento.

2. Gli interessi di mora decorrono automaticamente dal giorno successivo al termine di pagamento stabilito ai sensi dell'articolo 1, senza che sia necessaria la costituzione in mora del debitore.

Art. 3.

(Saggio degli interessi di mora)

1. Al calcolo degli interessi di mora di cui all'articolo 2 si applica il tasso di interesse che la Banca centrale europea ha applicato alla più recente operazione di rifinanzia-

mento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre solare in corso al momento della decorrenza dei medesimi interessi di mora, maggiorato di dieci punti percentuali.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze dà notizia dalla misura del saggio degli interessi di mora di cui al comma 1 provvedendo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* il quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare.

Art. 4.

(Spese per il recupero del credito)

1. In aggiunta agli interessi di mora dovuti per il ritardo e fatta salva la facoltà del creditore di chiedere il risarcimento del maggior danno, a titolo di risarcimento per il ritardo nei pagamenti a fronte dei crediti di cui all'articolo 1, comma 1, il creditore ha diritto a un rimborso spese forfetario pari a:

a) euro 40 se il credito è inferiore a euro 1.000;

b) euro 70 se il credito è superiore a euro 1.000 e inferiore a euro 10.000;

c) l'1 per cento della somma sulla quale sono dovuti gli interessi di mora se il credito originario è superiore a euro 10.000 e il debitore è un imprenditore privato;

d) il 5 per cento della somma sulla quale sono dovuti gli interessi di mora se il credito originario è superiore a euro 10.000 e il debitore è una pubblica amministrazione.

Art. 5.

(Clausole contrattuali in deroga)

1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, nel contratto le parti possono prevedere termini diversi, purché ciò sia giustificato da esigenze oggettive debitamente documentate e il pagamento delle somme al cre-

ditore avvenga non oltre i trenta giorni successivi ai termini indicati all'articolo 1.

2. Sono nulli e danno diritto al risarcimento del danno accordi e clausole in deroga alle disposizioni di cui al comma 1, alla decorrenza degli interessi di mora stabilita dall'articolo 2, nonché alla misura minima del saggio di interesse di cui all'articolo 3.

3. Il giudice, anche d'ufficio, dichiara la nullità degli accordi e delle clausole di cui al comma 2 e, avuto riguardo all'interesse del creditore e alla corretta prassi commerciale, applica al contratto i termini legali, la decorrenza e la misura del saggio di interesse stabiliti dalla presente legge.

Art. 6.

(Obbligo di comunicazione delle condizioni generali di vendita)

1. Le transazioni commerciali tra privati comportano l'obbligo di preventiva comunicazione in capo ai medesimi soggetti delle condizioni generali di vendita a qualunque acquirente ne faccia richiesta per l'attività imprenditoriale e professionale. Le condizioni di vendita preventivamente comunicate all'acquirente devono obbligatoriamente precisare le condizioni generali di vendita, i prezzi unitari, gli sconti e le riduzioni di prezzo praticate, nonché le condizioni di pagamento. Il contenuto della comunicazione obbligatoria costituisce la base per la successiva negoziazione.

2. È ammessa la differenziazione delle condizioni generali di vendita secondo le diverse categorie di acquirenti dei prodotti o di richiedenti le prestazioni di servizio. Al di fuori del contenuto minimo inderogabile delle condizioni sottoposto all'obbligo di comunicazione di cui al comma 1, ciascun fornitore può concordare condizioni di vendita particolari con uno specifico cliente.

Art. 7.

(Accordi di settore e tutela degli interessi di categoria)

1. Le associazioni di categoria degli imprenditori presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), rappresentative delle piccole e medie imprese di un determinato settore e degli artigiani, sulla base di motivate ragioni economiche e con particolare riferimento alla situazione contingente di crisi e ai riflessi di quest'ultima sulla rotazione delle merci in magazzino, possono proporre la sottoscrizione di accordi collettivi volti ad allungare provvisoriamente i termini massimi di pagamento previsti all'articolo 1, a condizione che i termini di pagamento previsti dai predetti accordi si avvicinino progressivamente al termine massimo di cui al medesimo articolo 1, e che la durata degli accordi stessi non vada oltre il 1° gennaio 2013. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, recepisce i predetti accordi di settore e interprofessionali.

2. Le associazioni di categoria degli imprenditori presenti nel CNEL, rappresentative delle piccole e medie imprese di un determinato settore e degli artigiani, possono proporre la sottoscrizione di accordi collettivi che sulla base di motivate ragioni economiche riducano i termini massimi di pagamento previsti all'articolo 1. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, recepisce i predetti accordi di settore e interprofessionali.

3. Le associazioni di categoria degli imprenditori presenti nel CNEL, rappresentative delle piccole e medie imprese e degli arti-

giani, sono legittimate ad agire a tutela degli interessi collettivi richiedendo al giudice competente di accertare ai sensi dell'articolo 5 le situazioni di grave iniquità in materia di termini di pagamento e determinazione degli interessi di mora prodotte da singoli accordi contrattuali in violazione della presente legge, e di richiedere altresì l'assunzione di provvedimenti inibitori secondo quanto previsto dagli articoli 669-*bis* e seguenti del codice di procedura civile. Le predette associazioni di categoria possono richiedere che i provvedimenti assunti dal giudice al fine di eliminare gli effetti di accordi contrattuali iniqui siano pubblicati su uno o più quotidiani a diffusione locale e nazionale.

Art. 8.

(Sanzioni)

1. Il mancato rispetto dei termini di pagamento indicati nella presente legge, la fissazione di un saggio degli interessi di mora non conforme alle disposizioni della presente legge, nonché il ricorso ad accordi e clausole contrattuali non conformi alle altre disposizioni della presente legge sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 15.000.

2. Il mancato adempimento degli obblighi stabiliti dal provvedimento del giudice di cui all'articolo 7, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 2.000 per ogni giorno di ritardo.

Art. 9.

(Norme transitorie e finali)

1. La riserva di proprietà di cui all'articolo 1523 del codice civile, preventivamente concordata per iscritto tra l'acquirente e il venditore, è opponibile ai creditori del compratore se è confermata nelle singole fatture

delle successive forniture aventi data certa anteriore al pignoramento e regolarmente registrate nelle scritture contabili.

2. Il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, è abrogato.

3. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai contratti conclusi prima dell'8 agosto 2002.

4. Sono fatte salve le vigenti disposizioni del codice civile e delle leggi speciali che contengono una disciplina più favorevole per il creditore.

€ 1,00